



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI
CAGLIARI

Numero blu 1530 – Centrale operativa 070/60517240 – 070/659210 – 070/659225

ORDINANZA N° 67/2011

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE E DISCIPLINA GENERALE DELLE
ATTIVITA' DI PORTISTICHE

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Cagliari,

RAVVISATA la necessità di ricondurre ad unitarietà tutte le ordinanze precedentemente emanate in materia di sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti del mare in genere, lungo il litorale e l'antistante specchio acqueo di giurisdizione del Circondario Marittimo di Cagliari;

VISTI gli articoli 17, 30, 45 bis, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTA la Legge 3 aprile 1989, n° 147 “Adesione alla Convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione”;

VISTO il D.P.R. 28 settembre 1994, n° 662 “Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n° 147 concernente l'adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo Allegato”;

VISTO il D.P.R. 3 dicembre 2008 n° 211 “Riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”;

VISTO l'articolo 105 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n°112, così come modificato dall'articolo 9 della Legge 16 marzo 2001, n° 88;

VISTO il Decreto legislativo 17 aprile 2001 n° 234, “Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Sardegna per il conferimento delle funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n° 59”;

VISTO il D.P.C.M. 5 ottobre 2007 riguardante il passaggio alla Regione, ai Comuni ed alle Province della Sardegna, delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per l'esercizio dei compiti e funzioni amministrative conferite dal Decreto legislativo 17 aprile 2001 n° 234;

VISTA la Legge 8 luglio 2003 n°172 recante “ Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;

- VISTO** il Decreto legislativo 18 luglio 2005 n°171 “Codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della Legge 8 luglio 2003 n° 172”;
- VISTO** il D.M. 29 luglio 2008 n° 146 “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del Decreto legislativo 18 luglio 2005 n°171 recante il Codice della nautica da diporto;
- VISTO** il dispaccio prot. n° 02.01.04/34660 in data 07.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di riparto delle competenze tra la Autorità Marittime e gli Enti Territoriali locali, in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento;
- VISTO** il dispaccio n° prot. 02.02/88441 in data 02.10.2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto riguardante il riparto di competenze in ordine ai profili della sicurezza della navigazione e di polizia marittima che si svolgono nell’ambito del demanio marittimo e del mare territoriale;
- VISTO** il dispaccio del Ministero della Marina Mercantile – Direzione Generale Naviglio n° prot. 260142 del 20.02.1993 recante “*Applicazione del D.M. 26.01.1960 modificato con D.M. 15.07.1974, concernente la disciplina dello sci nautico*”;
- VISTO** il dispaccio del Ministero della Marina Mercantile – Direzione Generale Naviglio n° prot. 20196/S del 15.05.1984 riguardante la disciplina della navigazione delle tavole a vela denominate “windsurf”;
- VISTA** la circolare del Ministero della Marina Mercantile – Direzione Generale Demanio Marittimo e Porti n° 254 – serie II del 19.07.1989 recante “*Utilizzazione di aree demaniali marittime e specchi acquei – paracadutismo ascensionale in mare*”;
- VISTA** la circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale Naviglio n° 261598 del 02.08.1994 recante “*Navigazione ed utilizzazione delle unità da diporto denominate acquascooters o moto d’acqua*”;
- VISTO** il dispaccio del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale Naviglio – Divisione VI^A, relativo al “*Traino sci nautico per conto terzi*”;
- VISTO** il regolamento del porto di Cagliari approvato con propria ordinanza n° 1055 del 08.08.1970;
- VISTA** la propria ordinanza n° 70/2000 in data 01.08.2000 integrata da successiva ordinanza n° 79/2000 in data 24.08.2000 riguardante la regolamentazione delle attività all’interno dell’ Area Marina Protetta di Capo Carbonara – Villasimius;
- VISTA** la propria ordinanza di sicurezza balneare n° 95/2010 in data 31.05.2010, modificata da successiva ordinanza n° 119/2010 in data 26.07.2010;
- VISTO** il dispaccio n° prot. 0070717 in data 20.07.2010 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto riguardante le direttive del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento dei controlli sulla sicurezza della navigazione per l’anno 2010;

VISTA l'ordinanza n° 95/2003 in data 12.08.2003, modificata da successiva ordinanza n° 08/2005 in data 17.01.2005, adottata dal Capo del Compartimento Marittimo di Cagliari ai sensi dell'art. 8 della legge 8 luglio 2003 n° 172, in materia di limiti di navigazione dalla costa;

VISTA la determinazione interdirettoriale n° 916 in data 06.05.2010 della Regione Autonoma Sardegna – Assessorato Enti Locali Finanze ed Urbanistica, Direzione Generale Enti Locali e Finanze, riguardante la disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo (Ordinanza balneare 2010), così come modificata da successiva determinazione interdirettoriale n° 1044 del 24.05.2010;

CONSIDERATO il notevole incremento delle attività subacquee nel Circondario Marittimo di Cagliari, la maggior parte delle quali si svolge in forma organizzata e con il supporto di mezzi nautici;

RITENUTO necessario implementare le vigenti previsioni in materia di sicurezza di tutte le attività che si svolgono in mare, al fine di garantire una maggiore tutela dell'incolumità dei bagnanti, dei subacquei nonché, in generale, di tutti gli utenti del mare;

ORDINA

Articolo 1 **(Premessa)**

Sono approvate le annesse norme disciplinanti le sottotestate attività lungo il litorale di giurisdizione del Circondario Marittimo di Cagliari ricompreso tra capo Teulada (lato ovest) e capo Ferrato (lato est) attraverso i Comuni di Teulada, Domus De Maria, Pula, Sarroch, Capoterra, Cagliari, Quartu Sant'Elena, Maracalagonis, Sinnai, Villasimius, Castiadas e Muravera:

- I.** disposizioni generali inerenti la sicurezza balneare;
- II.** locazione e noleggio delle unità da diporto utilizzate anche in attività ricreative e turistiche locali;
- III.** navigazione ed uso delle tavole a vela;
- IV.** traino di piccoli gommoni;
- V.** disciplina dello sci nautico;
- VI.** disciplina del paracadutismo ascensionale;
- VII.** navigazione degli acquascooters - moto d'acqua e mezzi simili;
- VIII.** navigazione ed uso delle tavole con aquilone (kitesurf);
- IX.** utilizzo dei propulsori acquatici;
- X.** attività subacquee in genere, individuali, organizzate o finalizzate al conseguimento di brevetti;
- XI.** navigazione da diporto in generale;
- XII.** disposizioni speciali riguardanti gli specchi acquei prospicienti il poligono militare permanente di Capo Teulada e l'Area Marina Protetta di Capo Carbonara - Villasimius.

Articolo 2 **(Sanzioni)**

- 1.** E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

2. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso illecito amministrativo ovvero più grave reato, e fatte salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito, a seconda delle infrazioni, ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, e 1231 del codice della navigazione, dell'art. 53 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171 e di ogni altra pertinente disposizione normativa di settore.

Articolo 3
(Disposizioni finali)

1. La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di strutture e stabilimenti balneari in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare. In maniera analoga provvederanno i Comuni per le spiagge libere.
2. I concessionari di porti turistici, approdi o punti di ormeggio destinati ad unità da diporto, nonché le società/associazioni che effettuano attività subacquee, dovranno esporre la presente ordinanza presso le rispettive sedi, in luogo ben visibile dagli utenti, per l'intero arco dell'anno.
3. Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale sostituisce ed abroga le ordinanze n° 95/2010 del 31.05.2010 e n° 119/2010 del 26.07.2010, emanate da questa Autorità Marittima, nonché tutte le eventuali ulteriori ordinanze (o parte di esse) che risultino in contrasto con le disposizioni della presente.
4. Idonea pubblicità alla presente ordinanza verrà assicurata mediante estensione diretta a tutte le Forze di Polizia e/o Amministrazioni/Enti interessati, affissione all'albo degli Uffici del Circondario Marittimo di Cagliari, affissione agli albi dei Comuni rivieraschi, nonché inclusione nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/cagliari.

Cagliari, 20 aprile 2011

F.to IL COMANDANTE
Capitano di Vascello (CP)
Giuseppe MASTROIANNI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI INERENTI LA SICUREZZA BALNEARE

Articolo 4

(Disposizioni Generali)

1. Il servizio di salvamento, svolto a qualsiasi titolo, è prestato all'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo, secondo caratteristiche di professionalità ed efficacia omogenee. Le relative risorse sono censite ai fini della locale pianificazione SAR (Search and Rescue – Ricerca e Soccorso), quali articolazioni specialistiche del soccorso marittimo, così come disciplinato dalla Convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo adottata ad Amburgo il 27.04.1979.
2. Nel periodo di funzionamento per il pubblico delle strutture balneari, stabilito dalla competente Regione Autonoma della Sardegna dal **1 maggio** al **31 ottobre**, presso le stesse devono essere operativi i servizi di salvataggio negli orari e con le modalità indicate nelle norme che seguono.
Se una delle strutture di cui sopra intende operare prima della data di inizio della stagione balneare, ovvero dopo la sua conclusione, il servizio di salvataggio deve essere parimenti assicurato, con le medesime modalità previste per la stagione balneare. Il concessionario è tenuto a dare notizia dell'apertura dello stabilimento a questo Ufficio Marittimo.
3. Nelle spiagge libere, i Comuni rivieraschi provvedono a garantire il servizio di salvamento. Qualora non fosse possibile assicurare tale incombenza, i suddetti Enti Locali devono darne immediata comunicazione a questo Ufficio Marittimo e provvedere, contemporaneamente, ad apporre, in prossimità delle relative spiagge, adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (preferibilmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura: **“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**.
4. In tal caso le stesse Amministrazioni Comunali devono controllare la permanenza in loco della segnaletica e, se mancante, devono provvedere all'immediato ripristino della stessa.
5. Il servizio di salvamento può essere assicurato, soprattutto in relazione ad ampi tratti destinati alla libera fruizione, anche in forma collettiva, mediante elaborazione di un piano organico, da sottoporre all'approvazione del Capo del Circondario Marittimo di Cagliari, con cui venga previsto un adeguato numero di postazioni di salvataggio, in aderenza alle prescrizioni delineate dall'articolo 8 della presente ordinanza. I Comuni costieri e le associazioni di concessionari, che intendono organizzare il servizio salvamento per conto dei propri associati, devono far pervenire all'Autorità Marittima una proposta di “piano collettivo di salvataggio” contenente le generalità del legale rappresentante dell'impresa affidataria, i tratti di spiaggia libera, ovvero l'elenco degli stabilimenti per i quali si intende organizzare il servizio, la turnistica ed il numero degli addetti (con i relativi titoli abilitanti), le caratteristiche delle unità adibite al salvataggio e la loro dislocazione, nonché l'ubicazione delle singole postazioni di salvataggio.
Per una migliore funzionalità del servizio, l'Autorità Marittima potrà disporre modifiche all'ubicazione delle postazioni di salvataggio.
In caso di mancata approvazione dei piani, come pure nel caso di mancato accordo tra le associazioni nel ripartirsi le postazioni, ciascun stabilimento balneare dovrà disporre di un proprio servizio di salvataggio. Gli stabilimenti balneari che non aderiscono a tale servizio collettivo devono, comunque, disporre di un proprio servizio di salvataggio.

6. Le colonie marine debbono comunque assicurare il servizio di salvataggio mediante assistenti muniti di brevetto in corso di validità, come indicato nelle norme che seguono, qualora vi sia frequenza della spiaggia ed attività di balneazione.

Articolo 5

(Zone di mare riservate ai bagnanti)

1. Nell'ambito del Circondario Marittimo di Cagliari, nel tratto di mare che si estende da Capo Teulada incluso a Capo Ferrato incluso, la zona di mare per una distanza di **200 metri** dalle spiagge e **100 metri** dalle restanti zone (scogliere e coste a picco) è interdetta alla navigazione in quanto destinata prioritariamente alla balneazione.
2. Il limite di tale zona deve essere segnalato dai concessionari di strutture balneari con il posizionamento di **gavitelli di colore rosso** saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di **50 metri** l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in numero minimo di due. Gli esercenti stessi devono tenere sotto controllo eventuali spostamenti dei predetti gavitelli, provvedendo, nel caso, al loro riposizionamento. In caso di concessionari confinanti i gavitelli devono costituire una linea con andamento continuo.
3. Se i Comuni non provvedono a mettere in opera tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle spiagge libere frequentate dai bagnanti un'adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (preferibilmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura **“ATTENZIONE: LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE (METRI 200 DALLA COSTA) NON SEGNALATO”**.
4. I concessionari, per un tratto delle aree in concessione, nonché i Comuni rivieraschi, nelle spiagge libere, devono segnalare il limite entro il quale i non esperti nel nuoto possono effettuare la balneazione. Il limite di tali acque sicure (**mt. 1,60 di profondità**) deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a metri 5, le cui estremità sono ancorate al fondo, seguendo un andamento rettilineo e parallelo alla linea di battigia. Qualora, per cause di forza maggiore, si verifichi la mancanza della prevista segnalazione, fino al completo ripristino della stessa, i concessionari e le Amministrazioni Comunali, ognuno per il tratto di spiaggia di rispettiva competenza, devono esporre adeguata cartellonistica ben visibile agli utenti (preferibilmente redatta in più lingue), con la seguente dicitura **“ATTENZIONE: LIMITE ACQUE SICURE (MT. 1,60 DI PROFONDITA') NON SEGNALATO”**.
5. Nelle predette zone di mare prioritariamente destinate alla balneazione, nelle ore comprese tra le **08:30** e le **19:30 E' VIETATO**:
 - A) Il transito di qualsiasi unità navale, wind-surf, kite-surf e moto d'acqua compresi, ad eccezione dei natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili. Sono escluse dal suddetto divieto le unità appartenenti alle Forze di Polizia nonché quelle adibite al salvataggio, regolarmente censite e limitatamente alle operazioni di ricerca e soccorso della vita umana in mare nonché i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità e che devono essere eseguiti in aderenza al decreto del Presidente della Repubblica 8 Giugno 1982, n. 470 e successive modifiche. Tali mezzi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, **“Servizio campionamento”**, qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, e adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 30 metri di distanza dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento.

- B) L'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi unità navale, salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima rilasciata dalla competente Amministrazione Regionale o Comunale.
- C) E' altresì vietato l'atterraggio dei surf, windsurf e di kitesurf nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari. In tali tratti i concessionari, appositamente autorizzati, devono aver cura di separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti, con appositi **corridoi di atterraggio**, aventi le caratteristiche descritte all'art. 9 della presente ordinanza ovvero, per i kitesurf, quelle di cui al successivo art. 25. Sulle spiagge libere l'atterraggio è consentito qualora non siano presenti bagnanti nella zona di atterraggio. E' comunque vietato ai surf, wind-surf e kitesurf di evolvere, laddove consentito, a meno di 60 metri da bagnanti e da unità in navigazione o ormeggiate.
6. Le zone di mare prospicienti invece le coste a picco, non frequentate da bagnanti, possono essere attraversate, ai fini dell'atterraggio, dell'ormeggio e/o ancoraggio, da unità in navigazione a motore e/o a vela, purché a lento moto, e comunque non superiore a tre nodi di velocità, con rotta perpendicolare alla linea di costa, adottando tutti gli accorgimenti necessari ad evitare incidenti a persone e/o cose (posizionando, se possibile, una persona di vedetta a prua dell'unità).
7. Per i tratti di costa a picco sul mare soggetti a fenomeni franosi e/o erosivi, sarà cura delle competenti Amministrazioni Comunali provvedere all'emanazione di apposite ordinanze di interdizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, nonché provvedere alla conseguente affissione di idonea cartellonistica. L'eventuale conseguente interdizione degli antistanti specchi acquei sarà disciplinata con apposita ordinanza dell'Autorità Marittima, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento di esecuzione al Codice della navigazione.
8. Chiunque compia attività subacquee è obbligato a segnalare la propria presenza con apposito pallone ovvero segnale (bandiera rossa con banda trasversale bianca, munito di idonea sagola), e ad operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale di detto segnale.
9. Il nuotatore che si trovi al di fuori delle acque prioritariamente destinate alla balneazione ha l'obbligo di utilizzare i medesimi segnali previsti al precedente comma 8, curando che la sagola di collegamento non sia più lunga di metri 3.

Articolo 6

(Zone di mare vietate alla balneazione)

E' VIETATA la balneazione:

- a) nei porti (commerciali e turistici);
- b) nel raggio di metri 100 dalle imboccature e dalle strutture portuali, con esclusione degli specchi acquei prospicienti spiagge libere abitualmente frequentate da bagnanti ovvero strutture balneari regolarmente autorizzate, eventualmente ubicati ad una distanza inferiore e, comunque, a condizione che la balneazione non interferisca con il regolare e sicuro transito delle unità navali in ingresso ed uscita dai porti;
- c) entro 100 metri da insediamenti industriali, quali opere di presa e restituzione acque. In tali luoghi è altresì vietato qualsiasi tipo di pesca. Detti impianti devono essere opportunamente segnalati a cura dei titolari degli insediamenti stessi con idonea cartellonistica che indichi il divieto di avvicinamento e balneazione;
- d) all'interno dei corridoi di atterraggio regolarmente autorizzati e opportunamente segnalati;
- e) negli specchi acquei antistanti le foci dei fiumi e dei canali navigabili fino ad una distanza di metri 50 dalla costa;

- f) nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze dell’Autorità Marittima.

Articolo 7

(Limiti di velocità e prescrizioni particolari)

1. Nelle acque del Circondario Marittimo di Cagliari, fuori dalle zone di mare destinate alla balneazione e fino a 500 metri dalle scogliere/coste a picco o 1000 metri dalle spiagge, tutte le unità in navigazione devono tenere una velocità non superiore ai **10 nodi** con scafo, comunque non in planata, ma in dislocamento.
2. All’interno del Circondario Marittimo di Cagliari è vietato sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a metri 300 (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso, polizia o di quelli destinati alla lotta antincendio.
3. Al fine di tutelare l’incolumità dei bagnanti, la pesca sportiva - ricreativa effettuata con canna, lenze o qualunque altro tipo di attrezzo di cattura è vietata dall’alba al tramonto all’interno degli specchi acquei prioritariamente destinati alla balneazione (200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle scogliere/coste a picco).

Articolo 8

(Servizio di salvataggio)

1. La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la linea di costa, individuata dalla competente Amministrazione Regionale in **metri 5** dalla battigia, è strumentale all’attività di salvamento e soccorso e, pertanto, deve essere lasciata libera, ad esclusione dei mezzi di soccorso i quali, comunque, non devono costituire ostacolo al libero transito.
2. Durante l’orario d’apertura, i concessionari singoli o associati, devono organizzare e garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti con almeno un assistente abilitato dalla Società Nazionale di Salvamento (S.N.S.), dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.), **ogni 80 mt.** di fronte a mare o frazione. Se particolari conformazioni dell’arenile o della costa (es. scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, etc.) impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti abilitati al nuoto deve essere incrementato, anche in consorzio con altri stabilimenti limitrofi, in modo tale da vigilare costantemente tutto lo specchio acqueo.
3. Il personale addetto al servizio di assistenza bagnanti, durante l’orario di balneazione deve:
 - a) indossare una maglietta rossa con la scritta “**SALVATAGGIO**” chiaramente leggibile sia sul davanti che sul dorso;
 - b) essere dotato di fischietto;
 - c) essere esclusivamente impegnato per il servizio di salvataggio e non anche impiegato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvo in casi di forza maggiore e previa sostituzione con altro operatore abilitato;
 - d) tenere un comportamento corretto, vigilare per il rispetto della presente Ordinanza e segnalare immediatamente all’Autorità Marittima, direttamente o tramite il concessionario o gestore, tutti gli incidenti che si verificano sia sugli arenili che in acqua;
 - e) stazionare nella postazione di cui al successivo comma 4, oppure in mare sull’imbarcazione di servizio, salvo i casi di assoluta e inderogabile necessità.

4. Presso ogni postazione di salvataggio, da ubicarsi su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano di spiaggia di almeno 2 metri, devono essere permanentemente disponibili:
 - a) un binocolo;
 - b) 200 mt. di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle, sul rullo fissato saldamente al terreno e collocato in prossimità della battigia;
 - c) un paio di pinne;
 - d) una unità idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta “**SALVATAGGIO**” ed il nome dello stabilimento balneare, dotata di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante di almeno 30 mt. e di un mezzo marinaio o gaffa. Tale imbarcazione non deve essere, in un alcun caso, destinata ad altri usi.
5. E' data facoltà di utilizzare **moto d'acqua** da parte degli assistenti bagnanti, quale utile integrazione al mezzo nautico di tradizionale impiego sopra indicato. Esso è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) apposita comunicazione al Capo del Circondario Marittimo di Cagliari da parte del responsabile del servizio di salvamento, con cui si fa carico della responsabilità dell'espletamento del servizio anche con l'impiego di moto d'acqua;
 - b) titolarità di patente nautica in capo al conduttore della moto d'acqua, conseguita da almeno due anni;
 - c) presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di un abilitato al salvamento;
 - d) la moto d'acqua non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve recare la scritta “**SALVATAGGIO**”;
 - e) la moto d'acqua deve essere provvista di barella, con ancoraggio centrale in acciaio e di 2 elastici laterali, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza, idonea al recupero/trasporto;
 - f) la moto d'acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale, deve essere dotata di: pinne, coltello, cima di traino con moschettoni, stacco di massa di scorta, fischietto, torcia stagna, strumento di segnalazione sonora, apparato radio di comunicazione VHF marino.
 - g) il conduttore della moto d'acqua e l'abilitato al salvamento devono indossare a bordo: casco protettivo, scarpe in neoprene o tipo ginnastica, giubbotto di salvataggio.

La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo marine, distanza del pericolante, presenza di bagnanti. La moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.
6. Ai lati estremi della concessione, presso la battigia, devono essere posizionati due salvagente anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno 30 mt.
7. Quando sussista uno stato di pericolosità per la balneazione legato unicamente a fattori non prevedibili e sopravvenuti, in ogni caso di natura temporanea, quali condizioni meteo marine avverse o inquinamento, deve essere issata, a cura dei concessionari, su un pennone, installato nel settore di vigilanza, in posizione ben visibile, una **bandiera rossa** il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso. L'avviso di cui sopra deve essere ripetuto più volte anche tramite l'utilizzo di un altoparlante. Tali previsioni non esimono, comunque, il concessionario dall'obbligo di garantire il servizio di salvataggio durante l'orario destinato alla balneazione.

8. Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito da:
 - a) tre bombole individuali di ossigeno, da un litro, senza riduttore di pressione, completa di mascherina e tubo di raccordo;
 - b) un kit di cannule per respirazione bocca a bocca;
 - c) un pallone “ambu” completo o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità sanitarie;
 - d) una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.

9. Oltre a quanto previsto dal presente articolo ogni stabilimento balneare deve essere dotato:
 - a) di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia;
 - b) di un apposito locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, che deve essere adibito al primo soccorso. In detto locale devono essere tenute, pronte all’uso, le dotazioni di pronto soccorso di cui al precedente comma 8 del presente articolo. Per i concessionari di stabilimenti balneari dotati esclusivamente di impianti e strutture di facile rimozione, il predetto locale potrà essere costituito anche da apposito vano, o parte di esso, tra quelli già presenti all’interno della struttura, ritenuto più idoneo a tal fine.
 - c) Apposita cartellonistica, con scritte plurilingue, riportante la descrizione dei segnali di pericolo e dei relativi significati, previsti dalla presente ordinanza.

Articolo 9
(Corridoi di atterraggio)

1. I corridoi di atterraggio, ad eccezione di quelli utilizzati per l’atterraggio e la partenza dei kitesurf (le cui caratteristiche sono descritte al successivo art. 25), devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) larghezza non inferiore a 10 metri;
 - b) profondità equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti;
 - c) delimitazione costituita da gavitelli collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli non inferiori a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri;
 - d) individuazione delle imboccature a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione;
 - e) nei pressi della battigia deve essere sistemato un apposito cartello recante la dicitura **“RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI/IMBARCAZIONI – DIVIETO DI BALNEAZIONE”**

2. L’installazione dei corridoi di atterraggio è soggetta ad apposita autorizzazione della competente Amministrazione Comunale o Regionale, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n° 25/42 in data 01.07.2010, ovvero dell’Autorità Portuale di Cagliari, per gli specchi acquei ricadenti all’interno della relativa giurisdizione territoriale (compresa tra la radice del molo di Levante del porto storico di Cagliari e la località Porto Foxi del Comune di Sarroch, ai sensi del D.M. 6 aprile 1994), sentito preventivamente il parere dell’Autorità Marittima, e nel rispetto delle modalità tecniche di cui al comma 1 del presente articolo. L’utilizzo dei corridoi di atterraggio è **pubblico**, salvo i casi di eventuali concessioni demaniali rilasciate ad uso esclusivo di privati concessionari.

3. Norme specifiche di comportamento ai fini della sicurezza della balneazione:
 - a) le unità a vela, ivi compresi le tavole a vela (windsurf), devono percorrere i corridoi con la massima prudenza, provvedendo, se necessario, a far sventare le vele per ridurre al massimo la velocità;
 - b) le unità a motore devono percorrere i corridoi di atterraggio a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a 3 nodi;

- c) tutte le unità di cui sopra, se non condotte a remi ovvero con la vela ammainata, devono raggiungere le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di atterraggio;
- d) è fatto comunque divieto di ormeggiare o ancorarsi all'interno dei citati corridoi, se non per il tempo strettamente necessario a consentire l'imbarco o lo sbarco in sicurezza di persone dirette a (o provenienti da) terra.

CAPO II

LOCAZIONE E NOLEGGIO DELLE UNITA' DA DIPORTO UTILIZZATE ANCHE IN ATTIVITA' RICREATIVE E TURISTICHE LOCALI

Articolo 10 **(Definizioni)**

1. Per "LOCAZIONE" di unità da diporto si intende il contratto con il quale una delle parti si obbliga, verso un corrispettivo, a cedere il godimento dell'unità per un periodo di tempo determinato.
L'unità da diporto locata passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con essa la navigazione, assumendone i rischi e le responsabilità previsti dalle vigenti normative di settore.
2. Per "NOLEGGIO" di unità da diporto si intende il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra un'unità da diporto, per un determinato periodo, da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto.
L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.

Articolo 11 **(Normativa applicabile)**

Alle unità da diporto impiegate con contratti di noleggio si applica, per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, la specifica normativa di sicurezza contenuta nel Decreto Ministeriale 29 luglio 2008 n° 146 "Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto".

Articolo 12 **(Requisiti per lo svolgimento dell'attività di locazione e noleggio di unità da diporto)**

1. Per svolgere l'attività di noleggio/locazione di natanti da diporto ricreative e turistiche locali non è richiesta alcuna autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima; gli esercenti tali attività dovranno essere iscritti presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per lo svolgimento delle attività medesime. Peraltro, chi intende effettuare detta attività deve munirsi di tutte le autorizzazioni, licenze, nulla osta, etc... previsti dalle norme vigenti.
2. I soggetti interessati dovranno presentare apposita comunicazione di inizio attività di noleggio/locazione alla competente Amministrazione Comunale, cui sono state demandate, da parte della Regione Autonoma Sardegna, le competenze in materia di tenuta del registro di cui all'art. 68 cod. nav., ovvero alla competente Autorità Portuale per le attività ricadenti all'interno della giurisdizione territoriale della stessa. Copia della

predetta comunicazione dovrà essere fornita alla Capitaneria di Porto di Cagliari per la necessaria attività di vigilanza.

3. Copia della comunicazione di cui al precedente comma 2, dovrà essere conservata a bordo, unitamente alla polizza assicurativa, e dovrà essere esibita ad ogni controllo da parte del personale militare della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera o delle altre Forze di Polizia.

Articolo 13

(Norme per lo svolgimento dell'attività di locazione e noleggio unità da diporto)

1. Il locatore/noleggiante deve consegnare l'unità in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti di navigazione previsti e coperta dall'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi.
Gli esercenti l'attività dovranno inoltre munirsi delle polizze assicurative a copertura e garanzia dei clienti fruitori di dette attività, nonché per responsabilità civile verso terzi. In caso di noleggio l'assicurazione è estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile.
2. Limitatamente alle unità da diporto denominate mezzi da spiaggia (jole, pattini, sandolini, pedalò, canoe, tavole a vela, kitesurf, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mq), nonché agli acquascooters o moto d'acqua, il noleggio/locazione può essere effettuato esclusivamente dalle ore 09:30 alle ore 18:30, con mare e tempo assicurati favorevoli. Il noleggio/locazione delle predette unità è comunque vietato in caso di avverse condizioni meteorologiche.
3. Per la condotta delle unità locate si applicano le disposizioni previste dal titolo II del Decreto Ministeriale 29 luglio 2008 n° 146 "*Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto*".
4. Il locatore/noleggiante dovrà istruire il conduttore sulla normativa locale e nazionale vigente relativa alla navigazione ed alla sicurezza dell'unità da diporto ed inoltre, fatta eccezione per le sole unità da diporto comunemente denominate mezzi da spiaggia (come, ad esempio, pattini, pedalò, canoe) dovrà consegnare un *vademecum* su cui siano riportate le principali norme sulla nautica da diporto e sulla prevenzione degli abbordi in mare, compreso il contenuto della presente ordinanza.
5. Le unità da diporto prive di motore non possono essere nolggiate/locate a persone di età inferiore ad anni quattordici. Il locatore/noleggiante ha facoltà di richiedere, all'atto della locazione/noleggio, apposita dichiarazione di capacità al nuoto.
6. Le unità da diporto a motore non possono essere locate/nolggiate a persone di età inferiore ad anni sedici. Il locatore/noleggiante non può locare mezzi nautici per i quali è obbligatorio il possesso di patente nautica a persone che non sono in possesso dell'abilitazione prevista.
7. Il locatore/noleggiante di mezzi da spiaggia di cui al precedente comma 2, qualora non munito del bagnino di salvataggio o di assistente bagnanti, deve essere iscritto alla terza categoria della gente di mare (art. 115 cod. nav.), o avvalersi di persona qualificata che possieda tali requisiti. Tale figura non è necessaria quando il locatore/noleggiante si identifica con il titolare di uno stabilimento balneare nel quale è già presente personale munito di tale brevetto.
8. Le unità da diporto impiegate nella locazione/noleggio devono essere contrassegnate in modo ben visibile con il nominativo della ditta o ragione sociale del locatore/noleggiante,

il numero massimo di persone trasportabili e la numerazione progressiva del mezzo (esempio: soc. Rossi – unità n° 1 – max. 4 persone), mediante lettere adesive.

9. Il locatore/noleggiante deve annotare su apposito registro (da tenere sempre disponibile per eventuali controlli dell’Autorità Marittima e delle altre Forze di Polizia), il numero di identificazione delle unità locate/noleggiate, il giorno, l’ora di inizio e di termine di detto utilizzo, le generalità complete (comprendente di indirizzo e recapito telefonico) di colui al quale viene affidata l’unità da diporto, gli estremi del documento di riconoscimento o della patente nautica che abilita il conduttore, numero dei passeggeri (con espressa indicazione di eventuali minori), zona di mare di impiego.
10. Il locatore/noleggiante di natanti da diporto di lunghezza pari o inferiore a metri 6, nonché di natanti per la cui conduzione non è richiesto il possesso di patente nautica, deve tenere sempre pronta all’uso un’idonea unità a motore adibita a salvataggio e, comunque, in grado di prestare un tempestivo soccorso alle unità locate/noleggiate ed a tutte le persone imbarcate. L’unità dovrà essere munita di tutte le dotazioni di sicurezza, ivi incluso un cavo da rimorchio. Detta unità non è necessaria quando il locatore è anche concessionario di stabilimento balneare che loca unicamente mezzi da spiaggia a remi o a pedali abilitati a navigare entro 300 metri dalla costa, in quanto già dotato di mezzo nautico adibito al servizio di soccorso e salvataggio.
11. Ai sensi del D.M. 29 luglio 2008 n° 146, per i natanti adibiti a locazione e noleggio privi di marcatura CE, il numero massimo delle persone trasportabili è determinato in base alla seguente tabella:

| | |
|---|-----------|
| Lunghezza f.t. fino a m. 3,50 | 3 persone |
| Lunghezza f.t. superiore a m. 3,50 e fino a m. 4,50 | 4 persone |
| Lunghezza f.t. superiore a m. 4,50 e fino a 6,00 | 5 persone |
| Lunghezza f.t. superiore a m. 6,00 e fino a m. 7,50 | 6 persone |
| Lunghezza f.t. superiore a m. 7,50 e fino a m. 8,50 | 7 persone |
| Lunghezza f.t. superiore a m. 8,50 | 8 persone |

12. Per le unità marcate CE il numero massimo di persone trasportabili è quello indicato nel manuale del proprietario e sulla targhetta del costruttore fissata sullo scafo. Per i natanti utilizzati con contratti di noleggio non potrà comunque essere superato il numero massimo di 12 passeggeri, escluso l’equipaggio.
13. Per l’arrivo e la partenza delle unità locate/noleggiate, per finalità ricreative e turistiche locali, dovranno essere installati idonei corridoi di lancio, qualora ciò avvenga al di fuori di porti, darsene o altre idonee strutture;
14. I contratti di locazione e di noleggio, ad eccezione di quelli relativi ai mezzi da spiaggia di cui al precedente comma 2, devono essere redatti per iscritto e tenuti a bordo in originale o copia conforme, così come previsto dagli articoli 42 e 47 del Codice della nautica da diporto.

CAPO III

NAVIGAZIONE ED USO DELLE TAVOLE A VELA (WINDSURF)

Articolo 14
(Prescrizioni e divieti)

1. Le tavole a vela (windsurf) sono autorizzate alla navigazione solo in ore diurne, con condizioni meteomarine assicurate e ad una distanza non superiore ad 1 miglio dalla costa.
2. Alle suddette unità è fatto assoluto divieto di navigare:
 - a) nelle zone di mare riservate alla balneazione (200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle scogliere/coste a picco) o comunque frequentate dai bagnanti.
 - b) ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
 - c) ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
 - d) all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
 - e) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi, e/o comunque a distanza inferiori ai 300 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
 - f) in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere;
 - g) in orario notturno e, comunque, in presenza di avverse condizioni meteomarine;
 - h) all'interno degli schemi di separazione del traffico navale esistenti nella rada di Cagliari e Sarroch, evidenziati in colorazione viola nella carta nautica n° 299 edita dall'Istituto Idrografico della Marina Militare.

Articolo 15
(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

1. L'età minima per la conduzione delle tavole a vela (windsurf) è di 14 anni compiuti e di 8 anni se assistiti da istruttori federali.
2. Coloro che esercitano l'attività di windsurf devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta.
3. L'uso del windsurf per conto terzi da parte di Società sportive e sodalizi, e comunque non con finalità di lucro, è subordinato all'osservanza delle condizioni di sicurezza come sopra menzionate.
4. L'uso del windsurf per finalità di lucro è subordinato, oltre che alle condizioni di sicurezza sopra previste, anche da quanto stabilito dal Capo II della presente Ordinanza.
5. Le persone che svolgano tale attività, sia a fini di lucro che non, saranno ritenute direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati. L'Autorità marittima è, pertanto, con la presente, da ritenersi espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni danno a persone o cose che dovesse eventualmente verificarsi nel corso di tale attività.

CAPO IV

TRAINO DI PICCOLI GOMMONI

Articolo 16
(Prescrizioni e divieti)

1. L'esercizio dell'attività di traino di piccoli gommoni è vietato:

- a) ad una distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge ed a 200 metri dalle scogliere/coste a picco;
 - b) ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
 - c) ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
 - d) all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
 - e) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi, e/o comunque a distanza inferiori ai 300 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
 - f) in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere;
 - g) in orario notturno e, comunque, in presenza di avverse condizioni meteomarine;
 - h) all'interno degli schemi di separazione del traffico navale esistenti nella rada di Cagliari e Sarroch, evidenziati in colorazione viola nella carta nautica n° 299 edita dall'Istituto Idrografico della Marina Militare.
2. L'esercizio dell'attività di traino di piccoli gommoni è subordinato all'osservanza delle sottoelencate condizioni:
- a) le persone trasportate a bordo del mezzo trainato dovranno avere almeno 12 anni compiuti;
 - b) l'unità trainante il galleggiante sul quale si imbarcheranno i passeggeri dalla battigia, dovrà oltrepassare il limite dei 200 metri dalla costa utilizzando gli appositi corridoi di lancio alla velocità minima (non oltre i 3 nodi) consentita per la manovra;
 - c) il conducente delle unità trainanti dovrà avere almeno 21 anni, essere in possesso della patente nautica (corrispondente al tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo), conseguita da almeno due anni, e dovrà essere sempre assistito da persona esperta nel nuoto e abilitata al salvamento ;
 - d) il mezzo nautico dovrà essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalle vigenti normative ed, in particolare, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una cassetta di pronto soccorso provvista di idonea dotazione, di un salvagente anulare pronto all'uso (munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri), nonché di un dispositivo per l'inversione di marcia e di messa in "folle" del motore, di idoneo sistema di aggancio e rimorchio e di ampio specchio retrovisore convesso;
 - e) l'unità impegnata nell'attività di traino non potrà svolgere altre attività contemporaneamente;
 - f) le persone trasportate a bordo del mezzo trainato dovranno indossare, durante lo svolgimento dell'attività, apposito giubbotto di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa;
 - g) la distanza tra il mezzo nautico ed il mezzo trainato non dovrà essere mai inferiore ai 12 metri, durante le fasi di esercizio;
 - h) è vietato a qualsiasi unità da diporto attraversare/seguire nella scia l'unità impegnata nell'attività considerata. La distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino;
 - i) le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati; l'Autorità marittima è, pertanto, da ritenersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tale attività.

- j) l'esercizio dell'attività di traino di piccoli gommoni per finalità di lucro è subordinato, oltre che dalle condizioni di sicurezza sopra indicate, anche da quanto indicato nel Capo II della presente Ordinanza.

CAPO V

DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO

Articolo 17

(Limitazioni e divieti)

L'esercizio dello sci nautico, disciplinato dal Decreto Ministeriale 26.01.1960 integrato dal Decreto Ministeriale 15.07.1974, è vietato:

- a) ad una distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge ed a 200 metri dalle scogliere/coste a picco;
- b) ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle attrezzature da pesca appositamente segnalate e dagli impianti di acquacoltura;
- c) ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei;
- d) all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
- e) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio ed a distanza inferiore ai 300 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
- f) in tutti i luoghi ove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e, comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione;
- g) in orario notturno, e comunque in presenza di avverse condizioni meteomarine;
- h) all'interno degli schemi di separazione del traffico navale esistenti nella rada di Cagliari e Sarroch, evidenziati in colorazione viola nella carta nautica n° 299 edita dall'Istituto Idrografico della Marina Militare.

Articolo 18

(Condizioni per l'esercizio)

1. La pratica dello sci nautico è subordinata all'osservanza delle condizioni sotto prescritte:
 - a) il conducente delle unità utilizzate per lo sci nautico dovrà essere munito di patente nautica (a seconda del tipo abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità), conseguita da almeno due anni; lo stesso dovrà comunque essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto;
 - b) il conducente dovrà avere almeno 21 anni compiuti;
 - c) lo sciatore dovrà avere almeno 14 anni compiuti;
 - d) l'unità dovrà essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso; dovrà essere inoltre munita di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
 - e) durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non dovrà essere mai inferiore ai 12 metri; la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante uno sciatore e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino;
 - f) la partenza ed il recupero dello sciatore nautico dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 metri dalle spiagge;

- g) é vietato a qualsiasi unità da diporto seguire - nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza - altre unità trainanti sciatori nautici, e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire, in caso di caduta, gli sciatori;
 - h) ciascuna unità potrà trainare soltanto una persona per volta; e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività, come ad esempio paracadutismo, pesca etc..;
 - i) il mezzo nautico dovrà inoltre essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalle vigenti normative e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una cassetta di pronto soccorso provvista di idonea dotazione, e di un salvagente anulare pronto all'uso, munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri;
 - j) durante lo sci nautico, lo sciatore dovrà indossare un giubbotto di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa.
2. Le persone che svolgono tale attività - sia ai fini di lucro che non - saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati; dovendosi intendere, con la presente, l'Autorità Marittima espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni eventuale danno a persona o cose derivanti dall'esercizio di tale attività.
 3. L'esercizio dello sci nautico - per conto proprio nonché da parte di società sportive, scuole di sci nautico e sodalizi e comunque non con finalità di lucro - è subordinato all'osservanza delle condizioni di sicurezza sopra menzionate.
 4. L'esercizio dello sci nautico per finalità di lucro è subordinato, oltre che dalle condizioni di sicurezza sopra menzionate, anche da quanto indicato nel Capo II della presente Ordinanza.

CAPO VI

DISCIPLINA DEL PARACADUTISMO ASCENSIONALE

Articolo 19 **(Limitazioni)**

L'esercizio di detta attività è VIETATO:

- a) a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge ed a 200 metri dalle scogliere;
- b) a distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
- c) a distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
- d) all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
- e) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio ed a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
- f) in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e, comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione;
- g) in orario notturno, e comunque in presenza di avverse condizioni meteomarine;
- h) all'interno degli schemi di separazione del traffico navale esistenti nella rada di Cagliari e Sarroch, evidenziati in colorazione viola nella carta nautica n° 299 edita dall'Istituto Idrografico della Marina Militare;

Articolo 20
(Condizioni per l'esercizio)

La pratica del paracadutismo ascensionale è inoltre subordinata all'osservanza delle condizioni sottoelencate:

- a) il conducente delle unità trainanti deve essere in possesso di patente nautica (a seconda del tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità) conseguita da almeno due anni; lo stesso dovrà comunque essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto abilitata al salvamento;
- b) il conducente dovrà avere almeno 21 anni compiuti;
- c) la persona trainata dovrà avere almeno 14 anni compiuti;
- d) l'unità dovrà essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso; il mezzo nautico dovrà essere inoltre munito di dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
- e) durante l'esercizio del paracadutismo ascensionale è vietato il sorvolo di qualsiasi tipo di unità, nonché il lancio di oggetti di qualsiasi genere;
- f) l'unità adoperata per svolgere l'attività di paracadutismo ascensionale dovrà essere munita di una piattaforma poppiera solidale all'unità stessa e di un verricello; il verricello dovrà inoltre essere in grado di far decollare ed appontare sulla predetta piattaforma poppiera il paracadutista;
- g) durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante ed il paracadutista non dovrà essere mai inferiore ai 12 metri, salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali dovrà essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante;
- h) le fasi di decollo e di appontaggio dovranno avvenire navigando con la prua rivolta verso la direzione di provenienza del vento, in acque libere dai bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 metri dalle spiagge;
- i) la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona dovrà essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate dall'elemento cavo-paracadute trainato e, comunque, non inferiore a metri 50 (cinquanta);
- j) il paracadute ascensionale non dovrà mai superare la quota di 120 piedi (36.3.mt);
- k) è vietato a qualsiasi unità da diporto seguire, nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, altre unità intente nell'attività in considerazione, e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tali da poter investire il paracadutista, in caso di caduta di quest'ultimo;
- l) l'unità potrà trainare soltanto una persona munita di paracadute per volta, e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività, come ad esempio sci nautico, pesca etc..;
- m) il mezzo nautico trainante dovrà inoltre essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una cassetta di pronto soccorso provvista di idonea dotazione, e di un salvagente anulare pronto all'uso, munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri;
- n) durante lo svolgimento della predetta attività, è fatto obbligo al paracadutista di indossare un giubbotto di salvataggio del tipo conforme alla normativa in vigore;

- o) le persone che svolgono tale attività - sia ai fini di lucro che non - saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati; dovendosi intendere con la presente l'Autorità Marittima espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall'esercizio di tali attività.
- p) l'esercizio del paracadutismo ascensionale per finalità di lucro è subordinato, oltre che dalle condizioni di sicurezza come sopra menzionate, anche da quanto indicato nel Capo II della presente Ordinanza.

CAPO VII

NAVIGAZIONE DEGLI ACQUASCOOTERS, MOTO D'ACQUA E MEZZI SIMILARI

Articolo 21

(Limitazioni alla navigazione)

1. Fermo restando quanto previsto dalla presente ordinanza in materia di limiti di navigazione dalla costa, l'impiego degli scooters acquatici e natanti similari è soggetto alle seguenti condizioni:
 - a) durante la stagione balneare (1 maggio – 31 ottobre) il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo è consentito esclusivamente dai porti o dai corridoi appositamente concessi per la partenza e l'arrivo;
 - b) l'entrata e l'uscita deve avvenire con velocità massima di tre nodi;
 - c) la navigazione è consentita ad una distanza minima dalla costa di **metri 400** e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 comma 1 della presente ordinanza (velocità non superiore a 10 nodi fuori dalle zone di mare riservate alla balneazione e fino a 500 metri dalle scogliere/coste a picco o 1000 metri dalle spiagge);
2. Durante la stagione invernale di ciascun anno, dal 1 novembre al 30 Aprile, è consentita la navigazione degli scooters acquatici e natanti similari nelle seguenti zone di mare ed alle seguenti condizioni:
 - a) nelle spiagge libere, il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo dei mezzi di cui trattasi è consentito da qualsiasi punto dalla costa, purché non avvenga in presenza di bagnanti;
 - b) qualora siano presenti appositi corridoi di atterraggio, quest'ultimi dovranno sempre essere utilizzati prioritariamente;
 - c) la navigazione è consentita alla distanza minima dalla costa di **metri 300**;
3. Indipendentemente dalla potenza del motore installato, per la conduzione degli scooters acquatici e mezzi similari è richiesta la maggiore età e la patente nautica, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n° 171 (Codice della Nautica da diporto) e dal Decreto Ministeriale 29 luglio 2008 n° 146 (Regolamento di attuazione al Codice della nautica da diporto).
4. Durante l'intero arco dell'anno, gli scooter acquatici e natanti similari devono navigare esclusivamente in **ore diurne** ed entro **1 miglio** dalla costa, con condizioni meteomarine favorevoli.
5. Durante la navigazione deve essere obbligatoriamente indossato un mezzo di salvataggio individuale.

6. Alle suddette unità, per tutto l'anno, è fatto comunque divieto assoluto di navigare:
- a) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a metri 300 da navi mercantili o militari alla fonda;
 - b) a meno di 200 metri dai galleggianti o da unità che segnalino la presenza di subacquei, nonché dai segnalamenti marittimi;
 - c) ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
 - d) all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
 - e) in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione;
 - f) in orario notturno e, comunque, in presenza di avverse condizioni meteomarine;
 - g) all'interno degli schemi di separazione del traffico navale esistenti nella rada di Cagliari e Sarroch, evidenziati in colorazione viola nella carta nautica n° 299 edita dall'Istituto Idrografico della Marina Militare.

Articolo 22

(Condizioni per l'esercizio)

1. L'uso degli acquascooters per finalità di lucro è subordinato, oltre che dalle condizioni di sicurezza sopra menzionate, anche da quanto indicato nel Capo II della presente Ordinanza.
2. Nel caso di locazione/noleggio gli acquascooters dovranno essere dotati di idoneo sistema remoto di spegnimento, attivabile da parte del locatore/noleggiatore. Il mezzo nautico dovrà rimanere nel raggio di azione del telecomando.
3. Gli acquascooters dovranno essere obbligatoriamente provvisti di un acceleratore a ritorno automatico nonché di un dispositivo assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del pilota.
4. Le persone che svolgono tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati; l'Autorità Marittima è da intendersi con la presente espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni eventuale danno arrecato a persone o cose, derivante dall'esercizio di tale attività.

CAPO VIII

NAVIGAZIONE ED USO DELLE TAVOLE CON AQUILONE (KITESURF)

Articolo 23

(Impiego delle tavole con aquilone)

1. L'uso delle tavole con aquilone, di seguito denominate kitesurf, è consentito esclusivamente a coloro i quali abbiano compiuto i 14 anni di età.
2. Durante l'utilizzo dei kitesurf è obbligatorio:
 - a) indossare permanentemente un giubbotto salvagente omologato, di categoria "ad uso sportivo" nonché un caschetto di protezione;
 - b) dotare i kitesurf di un dispositivo di sicurezza che permetta l'apertura dell'ala e il conseguente sventamento, mantenendola comunque vincolata alla persona. A titolo esemplificativo per il kitesurf con barra di controllo a due linee, il dispositivo di sicurezza può essere costituito da uno sgancio rapido su una delle due linee; sull'altra linea, invece, da una ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell'ala. Per il kitesurf

- con barra di controllo a quattro o cinque linee il dispositivo di sicurezza può essere costituito da uno sgancio rapido sul de-power (ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell'ala);
- c) munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza;
3. E' vietato lasciare il kitesurf incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma.

Articolo 24

(Navigazione con i kitesurf)

1. L'esercizio del kitesurf è consentito:
- a) al di fuori di metri 200 dalle spiagge e metri 100 dalle scogliere/coste a picco, e comunque entro 1 miglio dalla costa;
 - b) in ore diurne e con condizioni meteomarine favorevoli (assenza di raffiche ed intensità di vento non superiore a 20 nodi).
2. Con i kitesurf è comunque vietato:
- a) navigare all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Cagliari, nelle zone di mare destinate all'ancoraggio e partenza delle navi e lungo le rotte di accesso alle medesime;
 - b) navigare nel tratto di mare di metri 200 dalle spiagge e metri 100 dalle scogliere/coste a picco, in quanto prioritariamente destinato alla balneazione, ai sensi della presente ordinanza;
 - c) navigare a distanza inferiore a metri 500 dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Cagliari;
 - d) navigare a distanza inferiore a metri 500 dalle piattaforme, pontili, impianti fissi di acquacoltura e segnali indicanti attrezzi da pesca;
 - e) navigare a distanza inferiore ai 500 metri da segnalamenti marittimi e da galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei o liberi nuotatori;
 - f) navigare in prossimità di foci di fiumi, canali e collettori di qualunque genere;
 - g) navigare entro un raggio di metri 200 da ostacoli fissi presenti sottovento;
 - h) navigare all'interno degli schemi di separazione del traffico navale esistenti nella rada di Cagliari e Sarroch, evidenziati in colorazione viola nella carta nautica n° 299 edita dall'Istituto Idrografico della Marina Militare.


Articolo 25

(Corridoi di atterraggio per kitesurf)

1. Nella zona di mare prioritariamente destinata alla balneazione (metri 200 dalle spiagge e metri 100 dalle scogliere/coste a picco) l'atterraggio e la partenza dei kitesurf deve avvenire obbligatoriamente all'interno di appositi **corridoi di atterraggio** aventi le seguenti caratteristiche:
- a) larghezza: fronte a spiaggia minimo 30 mt. ad allargarsi fino ad una ampiezza di mt. 80 ad una distanza dalla costa di mt. 100;
 - b) devono essere delimitati lateralmente fino alla distanza di 250 mt. dalla spiaggia da due linee di boe di colore arancione ad una distanza massima di mt. 20 l'una dall'altra;
 - c) i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;

- d) per agevolare l'individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia l'ultimo gavitello esterno (destro e sinistro) posto al limite della linea dei 250 mt. deve essere di colore arancione ed avere un diametro di 80 cm., con indicato il nome del titolare e il numero di autorizzazione rilasciato dall'Amministrazione concedente;
- e) ogni gavitello dovrà riportare la dicitura **“CORRIDOI USCITA KITESURF – VIETATA LA BALNEAZIONE”**; tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio, riportante la stessa dicitura.

Si riporta di seguito una schema esemplificativo dei corridoi di atterraggio destinati ai kitesurf:



2. Norme di comportamento:

- a) la partenza ed il rientro devono avvenire con la tecnica del body drag (farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di 100 mt. dalla battigia);
 - b) nei 100 mt. sopracitati è consentito il transito di un kitesurf per volta, con diritto di precedenza ai mezzi in rientro;
 - c) l'impiego del corridoio è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia;
- 3.** L'installazione dei corridoi di atterraggio è soggetta ad apposita autorizzazione da parte della competente Amministrazione Comunale o Regionale, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n° 25/42 in data 01.07.2010, ovvero dell'Autorità Portuale di Cagliari, per gli specchi acquei ricompresi all'interno della relativa giurisdizione territoriale, sentito preventivamente il parere dell'Autorità Marittima, nel rispetto delle caratteristiche di cui al precedente comma 1. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica del corridoio di atterraggio.
- 4.** L'utilizzo dei corridoi di atterraggio è **pubblico**, salvo i casi di eventuali concessioni demaniali rilasciate ad uso esclusivo in favore di privati concessionari.

Articolo 26
(Regole per prevenire gli abbordi in mare)

1. Quando due unità kitesurf navigano in rotta di collisione (rilevamento costante e distanza in diminuzione) quella sopravento deve dare la precedenza sollevando il kite; quella sottovento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassare il kite.
2. Quando due unità kitesurf procedono nella stessa direzione, quella sopravento dà la precedenza a quella sottovento sollevando il kite e rallentando.
3. Quando un'unità kitesurf incrocia altre unità che navigano a vela dovrà dare loro la precedenza, sollevando il kite e rallentando, a prescindere dalle mure.

Articolo 27

(Disposizioni particolari)

1. Al fine di salvaguardare l'incolumità dell'utenza degli arenili, l'utilizzo di **mezzi gommati sospinti da aquiloni**, aventi caratteristiche simili ai kitesurf, è vietato durante la stagione balneare (1 maggio – 31 ottobre), ad esclusione delle aree appositamente autorizzate a tal fine da parte della competente Amministrazione Regionale, Comunale ovvero Autorità Portuale.
2. Si applicano anche a tale fattispecie le prescrizioni di sicurezza previste all'art. 23 della presente ordinanza.

CAPO IX

UTILIZZO DEI PROPULSORI ACQUATICI

Articolo 28

(Prescrizioni e divieti)

1. L'utilizzatore di propulsori acquatici o mezzi simili, qualora operi in immersione, deve attenersi alle prescrizioni previste per l'attività subacquea .
2. Ogni propulsore può rimorchiare una sola persona (la quale deve essere dotata di mezzo individuale di salvataggio conforme), se non diversamente previsto dal certificato di omologazione del propulsore medesimo.
3. Il mezzo individuale di salvataggio di cui al precedente comma non è richiesto qualora il propulsore acquatico venga utilizzato da soggetto intento in attività subacquea.
4. L'utilizzo è consentito ai maggiori di anni 16 in ore diurne e con condizioni meteo - marine favorevoli.
5. L'utilizzo di propulsori acquatici è altresì vietato:
 - a) all'interno delle acque riservate alla balneazione; il limite esterno di tali acque dovrà essere raggiunto navigando perpendicolarmente alla costa, alla velocità minima consentita;
 - b) all'interno dei porti e nelle zone di mare riservate al regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggio nonché a distanza inferiore a metri 500 dalle navi mercantili e militari, e 200 metri da unità di porto alla fonda;
 - c) a distanza inferiore a 500 metri dalle opere portuali esterne;
 - d) a distanza inferiore a metri 500 dalle piattaforme di perforazione, dagli impianti fissi di acquacoltura e da segnali prescritti dalle norme sulla pesca marittima che indicano la presenza di impedimenti, reti, parangali e/o altri strumenti da pesca;
 - e) a distanza inferiore ai 500 metri da segnalamenti marittimi e da galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei o di liberi nuotatori;
 - f) in luoghi ove sfociano fiumi, canali e collettori di qualunque genere;

CAPO X

ATTIVITA' SUBACQUEE IN GENERE, INDIVIDUALI, ORGANIZZATE O FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO DI BREVETTI

Articolo 29

(Campo di applicazione)

1. Le presenti norme disciplinano l'esercizio delle attività subacquee effettuate a scopo turistico – ricreativo da privati, nonché le attività subacquee organizzate per il conseguimento di brevetti subacquei sportivi.
2. Nella definizione generale di “attività subacquee a scopo turistico - ricreativo” sono ricomprese le immersioni subacquee in apnea e le immersioni subacquee con uso di apparecchi ausiliari di respirazione, entrambe finalizzate all'esplorazione dei fondali marini.
3. L'esercizio della pesca subacquea sportiva è disciplinato al successivo articolo 31.

Articolo 30

(Zone di mare vietate alle immersioni subacquee)

L'esercizio dell'attività subacquea è vietato:

- a) nelle zone di transito delle navi, all'interno dei porti e ad una distanza inferiore a metri 200 dalle relative dighe foranee;
- b) ad una distanza inferiore a metri 200 dalle navi mercantili ed a metri 300 dalle navi militari ancorate alla fonda;
- c) ad una distanza inferiore a metri 200 da qualunque tipo di impianto fisso da pesca, acquacoltura o mitilicoltura;
- d) ad una distanza inferiore a metri 500 da strutture (comunemente denominate “pontili”) direttamente collegate a depositi e stabilimenti costieri di sostanze infiammabili e/o esplosive, di cui all'art. 41 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione, fatti salvi eventuali più restrittivi limiti previsti da specifiche ordinanze emanate dall'Autorità Marittima;
- e) ad una distanza inferiore a metri 200 da strutture ed impianti di pompaggio acqua di mare (c.d. idrovore), asserviti a canali, saline, stagni;
- f) nei tratti di mare antistanti scogliere o coste a picco soggette a specifiche ordinanze sindacali di interdizione per motivi di pubblica incolumità;

TITOLO I: NORME DISCIPLINANTI L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SUBACQUEE INDIVIDUALI E DELLA PESCA SUBACQUEA SPORTIVA

Articolo 31

(Disciplina della pesca subacquea sportiva)

1. La pesca subacquea sportiva, regolamentata dagli articoli 128 bis, 128 ter, 129, 130 e 131 del D.P.R. 2 ottobre 1968 n° 1639 e successive modifiche ed integrazioni, è soggetta alle sottoelencate ulteriori prescrizioni:
 - a) l'esercizio della pesca subacquea sportiva è consentita dal sorgere del sole e sino al tramonto, esclusivamente in apnea e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari di respirazione;

- b) è consentito trasportare sull'eventuale mezzo nautico di appoggio un unico apparecchio ausiliario di respirazione dotato di bombola avente capacità non superiore a 10 litri, il cui utilizzo è vietato per l'esercizio della pesca subacquea;
 - c) chiunque esercita l'attività di pesca subacquea deve segnalare la propria presenza mediante apposito pallone gonfiabile – o mezzo equivalente, dotato di bandiera rossa con banda trasversale bianca (visibile ad una distanza non inferiore a metri 300), ovvero bandiera issata a bordo dell'eventuale mezzo nautico di appoggio, operando esclusivamente entro il raggio di metri 50 dalla verticale del segnale o dall'unità di appoggio;
 - d) è fatto obbligo a tutte le unità di navigare ad una distanza non inferiore a metri 100 dai segnalamenti indicanti la presenza di un subacqueo in immersione, nonché di un eventuale nuotatore operante al di fuori delle acque riservate alla balneazione;
 - e) è fatto divieto affidare il fucile subacqueo o attrezzi simili a minori di anni 16;
 - f) è fatto divieto detenere il fucile subacqueo o altro attrezzo simile in posizione di armamento fuori dall'acqua o comunque in presenza di bagnanti;
 - g) se all'interno del mezzo nautico di appoggio al pescatore subacqueo sportivo è detenuto l'apparecchio ausiliario di respirazione di cui alla precedente lettera b), a bordo del predetto mezzo nautico deve essere presente almeno una persona pronta ad intervenire in caso di emergenza.
2. L'esercizio della pesca subacquea sportiva è sempre vietato:
- a) durante la stagione balneare, all'interno delle acque prioritariamente destinate alla balneazione (metri 200 dalle spiagge e metri 100 dalle scogliere/coste a picco) dalle ore 08:30 alle ore 19:30; in caso di scogliere/coste a picco non frequentate da bagnanti, la pesca subacquea sportiva è consentita anche a distanza inferiore a metri 100 dalle medesime ed all'interno dei predetti orari;
 - b) per l'intero arco dell'anno, in tutte le zone ed aree elencate al precedente articolo 30.

Articolo 32

(Immersioni turistico – ricreative: norme di sicurezza)

1. Ogni subacqueo, ha facoltà di segnalarsi; tale facoltà diventa obbligo qualora operi con autorespiratore oppure al di fuori delle acque riservate alla balneazione.
2. Ciascun subacqueo o gruppo di subacquei ha l'obbligo di:
 - a) nelle immersioni diurne segnalarsi con un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri. Se il subacqueo o gruppo di subacquei in immersione è accompagnato da mezzo nautico d'appoggio, la bandiera rossa con striscia diagonale bianca deve essere issata sul mezzo nautico;
 - b) nelle immersioni notturne oltre ad essere dotato di una torcia luminosa, deve segnalarsi, in immersione, con un segnale luminoso intermittente, visibile a giro d'orizzonte a non meno di 300 metri di distanza, da applicare sul pallone galleggiante di cui al comma a) nonché con un segnale luminoso da applicare alla parte posteriore alta del corpo (rubinetteria, nuca, ...) allorché in superficie. Se si avvale di barca di appoggio, la stessa dovrà tenere i dovuti segnalamenti accessi, ed essere munita di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in caso di necessità. A bordo dovrà essere presente una persona in grado di fornire assistenza;

- c) tutti i subacquei devono operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico d'appoggio o dai segnalamenti sopra prescritti; qualora un subacqueo operi al di fuori di tale distanza, dovrà disporre di un proprio autonomo segnalamento.

TITOLO II: NORME DISCIPLINANTI L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SUBACQUEE ORGANIZZATE O FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO DI BREVETTI

Articolo 33

(Soggetti autorizzati)

Nelle acque del Circondario Marittimo di Cagliari l'effettuazione di attività subacquee organizzate o per il conseguimento di brevetti, è consentito esclusivamente a società di persone e/o capitali nella formulazione del Codice Civile, circoli sportivi affiliati a federazioni sportive nazionali, associazioni legalmente riconosciute ed imprese che prevedono espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto, ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.

Articolo 34

(Attività subacquee organizzate da società, circoli sportivi, associazioni)

1. Nel caso di immersioni subacquee effettuate da società, circoli sportivi, associazioni o imprese per l'esercizio di attività organizzate o per le prove di conseguimento di brevetti, dovranno essere rispettate le modalità stabilite dalle Federazioni, Associazioni, nazionali o internazionali, generalmente riconosciute.
2. Prima dell'immersione, il sodalizio organizzativo dovrà far pervenire alla Capitaneria di Porto di Cagliari – Sala Operativa, anche a mezzo fax o mail, un' informativa riportante:
 - a) data, ora e luogo dell'immersione, ed eventuale luogo alternativo;
 - b) numero dei partecipanti;
 - c) nominativo dell'istruttore responsabile e degli eventuali assistenti;
 - d) eventuale unità navale utilizzata e mezzo di comunicazione (canale radio/cellulare);
 - e) modalità operative e tipo di segnalamento utilizzato.

Articolo 35

(Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza)

1. Le unità da diporto impiegate come unità di appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V del D.M. 29 luglio 2008 n° 146, devono avere a bordo le seguenti dotazioni supplementari:
 - a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni 5 subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopia;
 - b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), è richiesta una stazione di decompressione. La stazione è dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile

- in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
- c) un'unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;
 - d) una cassetta di pronto soccorso (conforme alla tabella A allegata al Decreto del Ministero della Sanità 25 maggio 1988 n° 279) ed una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
 - e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
 - f) un ulteriore mezzo di comunicazione idoneo che consenta di contattare i centri di soccorso (fornito di batterie di riserva o di cavetto per la ricarica a mezzo di batteria di bordo);
 - g) tabella riportante i numeri telefonici e le frequenze di ascolto radio dei principali centri di soccorso locali (Autorità Marittime, ospedali, centri iperbarici);
 - h) megafono e/o dispositivo sonoro atto a richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito.
2. Fatti salvi i casi in cui l'immersione avvenga ad una distanza inferiore a metri 100 dalla riva (c.d. immersione da terra), in tutti gli altri casi il subacqueo in immersione (sia individuale che organizzata) deve essere sempre accompagnato da un mezzo nautico di appoggio, il quale dovrà essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza elencate al precedente comma 1 ed avere a bordo almeno una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.

Articolo 36

(Norme per l'accompagnatore/istruttore)

1. L'accompagnatore/istruttore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Associazioni, nazionali od internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità connesse con l'attività svolta.
2. L'accompagnatore/istruttore dovrà, altresì, essere appositamente assicurato ed edotto in relazione alla normativa di sicurezza vigente ed applicabile all'attività in oggetto.
3. Ogni istruttore/aiuto non potrà guidare nelle immersioni didattiche in mare (acque libere) più di cinque subacquei contemporaneamente quando si operi in condizioni di buona visibilità, e non più di due subacquei quando si operi in ore notturne o con scarsa visibilità. Nel caso di immersioni guidate non didattiche il limite è di sei subacquei in ogni condizione. Nel caso di immersioni guidate devono essere rispettati i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dai subacquei guidati. Nel caso di erogazione del solo servizio di supporto tecnico/logistico di superficie, la conduzione dell'immersione è lasciata alla responsabilità dei subacquei.
4. Durante le prove d'immersione per il conseguimento di brevetti, gli istruttori e gli assistenti presenti in acqua devono essere in numero tale da garantire un rapporto istruttore – allievo non inferiore ad 1:5; nel luogo di partenza deve essere presente una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.
5. Le immersioni guidate e le prove pratiche d'immersione per il conseguimento di brevetti dovranno essere effettuate in condizioni meteomarine favorevoli ed in zone di mare che non contrastino con le disposizioni contenute nella presente ordinanza; le predette immersioni dovranno comunque avvenire in luoghi ridossati e preferibilmente poco frequentati da mezzi nautici.

Articolo 37

(Norme di sicurezza, segnalamenti e limiti di operatività)

1. Il subacqueo ha l'obbligo di segnalarsi in superficie con un pallone galleggiante recante sulla sommità una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a non meno di 300 mt. distanza.
2. La predetta bandiera di segnalazione potrà essere issata sul mezzo nautico di appoggio. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 mt. dalla verticale del galleggiante di segnalazione/mezzo nautico di appoggio.
3. In caso di più subacquei in immersione è sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo deve essere dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno 5 mt., da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo. In caso di assenza di mezzo nautico di appoggio, se vi sono più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale qualora tutti i subacquei operino entro un raggio di 50 metri dalla verticale del segnale stesso.
4. In caso di immersione notturna, il segnale di cui al precedente comma 1 è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile, a giro d'orizzonte, ad una distanza non inferiore a metri 300. Ogni subacqueo deve inoltre munirsi di un segnale luminoso da applicare sulla parte posteriore alta del corpo (nuca o rubinetteria). Se presente il mezzo nautico di appoggio, lo stesso dovrà esporre tre fanali visibili a giro d'orizzonte, posti in linea verticale, di cui quello centrale di colore bianco e gli altri due di colore rosso (nel caso di unità di lunghezza superiore a metri 12) ovvero un segnale luminoso bianco a lampi (nel caso di unità di lunghezza inferiore a metri 12).

Articolo 38

(Requisiti e prescrizioni per le unità di appoggio ad attività subacquee organizzate)

1. I mezzi navali eventualmente impiegati dalle imprese, associazioni, circoli, società per lo svolgimento di attività subacquee dovranno essere equipaggiati con le prescritte dotazioni di sicurezza in conformità alle norme vigenti in materia di diporto nautico ed in rapporto al numero massimo di persone trasportabili ed all'effettiva navigazione intrapresa. Tali dotazioni dovranno essere integrate con le seguenti:
 - a) apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola da almeno 7 litri, ovvero con bombola di almeno 3 litri se munita di erogatore a domanda o sistemi analoghi omologati;
 - b) mezzo di comunicazione idoneo che consenta di contattare i centri di soccorso (fornito di batterie di riserva o di cavetto per la ricarica a mezzo della batteria di bordo);
 - c) tabella riportante i numeri telefonici e le frequenze di ascolto radio dei principali centri di soccorso locali (Autorità Marittime, Ospedali, Centri iperbarici, ecc.);
 - d) cassetta di pronto soccorso di tipo conforme ed omologata in relazione alla tipologia del mezzo nautico utilizzato;
 - e) almeno una bombola d'aria di riserva, munita di doppio erogatore o dispositivi per l'erogazione dell'aria dalla superficie. Tali apprestamenti dovranno essere mantenuti, per tutta la durata dell'immersione, a bordo del mezzo nautico di appoggio o ad una profondità da 3 a 5 metri, a discrezione del responsabile dell'unità navale.

2. I suddetti mezzi navali dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa per eventuali danni causati a terzi nonché alle persone trasportate.
3. Il mezzo navale impiegato da appoggio per le attività di immersione organizzate o finalizzate al conseguimento di brevetti dovrà altresì essere dotato dei segnali diurni e notturni prescritti per i subacquei in immersione, secondo le modalità indicate nel presente titolo. Detti segnali dovranno essere mostrati durante l'attività di immersione.
4. A bordo del mezzo nautico di appoggio dovrà sempre trovarsi in occasione dell'esecuzione delle immersioni almeno una persona in grado di fornire assistenza, in possesso almeno di adeguata abilitazione al comando/condotta dell'unità nonché esperta nel nuoto ed abilitata al primo soccorso ed all'uso delle attrezzature in dotazione.
5. Le attrezzature di proprietà dell'impresa/associazione, messe a disposizione per il noleggio a favore dei clienti/soci, dovranno essere a norma, in ottime condizioni e revisionate regolarmente, nonché, ove richiesto, dotate di certificato di collaudo in corso di validità.
6. Tutte le unità di appoggio ad attività subacquee di cui al presente articolo dovranno avere a bordo, oltre ai comuni documenti prescritti dal codice della navigazione e dalle vigenti normative in settore, anche i sottoelencati documenti aggiuntivi:
 - a) copia autenticata dell'avvenuta iscrizione, da parte della società, impresa, centro di immersione/addestramento, al registro regionale degli operatori del turismo subacqueo;
 - b) copia autenticata dell'avvenuta iscrizione al "registro regionale degli operatori del turismo subacqueo" degli istruttori/guide subacquee;
 - c) copia dei brevetti posseduti dagli istruttori/accompagnatori, operanti per conto dell'impresa/associazione, rilasciati da una delle Federazioni, imprese, associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute.

CAPO XI

NAVIGAZIONE DA DIPORTO IN GENERALE

Articolo 39

(Navigazione all'interno dei porti, delle rade e delle acque del Circondario)

1. Alle unità da diporto è vietato:
 - a) sostare ad una distanza inferiore a metri 500 dalle imboccature dei porti commerciali di Cagliari (porto storico e porto canale), ed ad una distanza inferiore a metri 100 dalle imboccature di tutti i restanti porti e approdi turistici del Circondario;
 - b) navigare e sostare negli specchi acquei interni alle dighe foranee del porto canale di Cagliari, senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima;
 - c) avvicinarsi e sostare a meno di 200 metri dalle navi mercantili e a meno di 300 metri dalle navi militari alla fonda;
 - d) entrare, uscire e circolare nel porto storico di Cagliari ad una velocità superiore a 6 nodi; nei restanti porti ed approdi turistici del Circondario la predetta velocità non dovrà superare i 3 nodi;
 - e) circolare a propulsione velica all'interno dei porti, salvo che per comprovate ragioni di sicurezza connesse ad avarie all'apparato motore. Le unità da diporto

- dotate della sola propulsione velica dovranno navigare all'interno dei porti esclusivamente a rimorchio di unità a motore;
- f) avvicinarsi a meno di 50 metri da boe, gavitelli o altri segnali galleggianti ovvero ad impianti da pesca regolarmente segnalati;
 - g) navigare e sostare nel tratto di mare prioritariamente destinato alla balneazione, ai sensi della presente ordinanza;
 - h) ancorare, sostare, pescare ed effettuare qualunque tipo di attività diversa dal semplice attraversamento all'interno delle zone di ancoraggio navi presenti nella rada di Cagliari e Sarroch, meglio evidenziate nella carta nautica n° 299 edita dall'Istituto Idrografico della Marina Militare.
2. Le unità da diporto in entrata ed in uscita dai porti devono mantenere la dritta rispetto alla mezzeria dell'imboccatura, evitando di intralciare le manovre delle navi mercantili e/o militari, alle quali devono sempre dare la precedenza.
 3. Ai fini del presente articolo, sono da considerarsi specchi acquei portuali quelli ricompresi tra le estremità delle relative dighe foranee.
 4. In nessun caso devono essere disattese le norme per evitare gli abbordi in mare di cui alla legge 27 dicembre 1977 n° 1085.
 5. Tutte le unità da diporto in uscita (ed in entrata) dal porto storico di Cagliari devono evitare di attraversare gli specchi acquei ricompresi all'interno degli schemi di separazione del traffico navale, evidenziati in colorazione viola nella carta nautica n° 299 edita dall'Istituto Idrografico della Marina Militare, delimitati da apposite mede di colore verde e rosso, qualora quest'ultimi siano già stati impegnati da navi in transito.
 6. All'interno dei predetti schemi di separazione del traffico navale, le unità da diporto devono sempre dare la precedenza alle navi in transito; sono comunque vietate la sosta, pesca, e qualunque altro tipo di attività diversa dal semplice attraversamento.

Articolo 40

(Ormeaggio, alaggio e varo all'interno dei porti del Circondario)

1. Le unità da diporto ormeggiate nei porti e approdi del Circondario Marittimo di Cagliari devono essere permanentemente custodite da persone/membri dell'equipaggio, individuati dal Comandante/proprietario dell'unità, o da dipendenti dei gestori delle aree in concessione, con funzioni di guardiania, capaci di fronteggiare qualsiasi emergenza.
2. L'alaggio ed il varo delle unità da diporto effettuata mediante mezzi di sollevamento (gru e simili) presso aree non in concessione, all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Cagliari, deve avvenire previa autorizzazione delle Autorità competenti (Autorità Portuale e/o Autorità marittima), fatte salve eventuali specifiche regolamentazioni già previste da apposite ordinanze.
3. E' vietato ostruire in qualunque modo l'accesso agli scivoli pubblici, impedendo l'alaggio e varo delle unità.
4. E' vietato l'ormeaggio delle unità da diporto all'interno dei porti del Circondario ove ciò non sia espressamente consentito; in qualunque caso è vietato dare fondo alle ancore, se non in caso di avarie/emergenze, e per il tempo strettamente necessario alla risoluzione delle stesse.
5. Le unità da diporto in transito presso il porto storico di Cagliari, che non intendono ormeggiare presso gli approdi assentiti in concessione, possono ormeggiare presso le banchine del molo di Ponente (qualora la permanenza sia oltre i due giorni), ovvero presso la banchina Ichnusa (qualora la permanenza sia fino a due giorni), previa

autorizzazione della Capitaneria di Porto di Cagliari, da richiedersi via radio o tramite contatto telefonico alla sala operativa.

Articolo 41

(Divieti e prescrizioni particolari)

1. All'interno dei porti del Circondario Marittimo di Cagliari è vietato effettuare:
 - a) balneazione;
 - b) immersioni ricreative;
 - c) allenamenti sportivi di qualsiasi genere senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima;
 - d) gare natatorie, di canoa, di canottaggio, veliche e di qualunque altro tipo, senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima.
2. All'interno dei porti e delle acque del Circondario Marittimo di Cagliari è inoltre vietato:
 - a) versare in mare qualunque tipo di sostanza inquinante ed, in particolare, idrocarburi, miscele di idrocarburi, comprese acque di sentina;
 - b) usare detersivi o detergenti non biodegradabili per il lavaggio delle unità da diporto, qualora tale utilizzo comporti lo sversamento in mare di tali sostanze;
 - c) utilizzare i servizi igienici se l'unità da diporto non dispone di idonee casse di raccolta dei relativi liquami;

CAPO XII

DISPOSIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI GLI SPECCHI ACQUEI PROSPICIENTI IL POLIGONO MILITARE DI CAPO TEULADA E L'AREA MARINA PROTETTA DI CAPO CARBONARA – VILLASIMIUS

Articolo 42

(Poligono militare di Capo Teulada: prescrizioni e divieti)

1. Il tratto di mare ricompreso tra la linea di costa e le congiungenti i punti **A** (estremo sud Capo Teulada) – **B** (Lat. 38°51'30''N – Long. 008°39'00''E) - **C** (Lat. 38°53'48''N – Long. 008°42'06''E) – **D** (Lat. 38°54'00''N – Long. 008°44'14''E) – **E** (Lat. 38°55'22''N – Long. 008°42'38''E), così come meglio individuati nello stralcio di carta nautica allegato alla presente ordinanza, continua ad essere permanentemente interdetto all'ancoraggio, immersione, pesca (di qualunque genere), a causa della possibile presenza sul fondo di ordigni inesplosi, la cui potenziale pericolosità è stata confermata dal 1° Reggimento Corazzato di Teulada.
2. All'interno del tratto di mare di cui al precedente comma 1 è consentita la navigazione finalizzata al transito (nel rispetto dei vincoli generali di cui alla presente ordinanza), nonché la balneazione fino al limite massimo della batimetrica di meno 5 mt., esclusivamente nei periodi in cui non sono in corso esercitazioni di tiro. E' comunque sempre vietato l'approdo via mare ai litorali ed alle scogliere insistenti entro il perimetro del poligono militare di Capo Teulada, così come individuato dallo stralcio di carta nautica di cui al precedente comma 1 .
3. Durante i periodi di esercitazioni militari l'interdizione totale dei relativi specchi acquei è disciplinata mediante apposite ordinanze dell'Autorità Marittima.

4. L'interdizione delle aree a terra (costituenti demanio militare) insistenti all'interno del poligono di Capo Teulada è regolamentata dalla competente Autorità Militare.
5. Per la regolamentazione del tratto di mare ricadente ad ovest di Capo Teulada si fa rinvio all'apposita ordinanza emanata dal competente Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco.

Articolo 43

(Area Marina Protetta di Capo Carbonara - Villasimius: prescrizioni e divieti)

1. Per la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'Area Marina Protetta di Capo Carbonara – Villasimius si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'ordinanza n° 70/2000 in data 01.08.2000 integrata da successiva ordinanza n° 79/2000 in data 24.08.2000 della Capitaneria di Porto di Cagliari (entrambe consultabili sul sito istituzionale www.guardiacostiera.it/cagliari), nelle more della definitiva approvazione ed adozione del nuovo regolamento di disciplina dell'area protetta e del conseguente regolamento di esecuzione ed organizzazione (c.d. *disciplinare*), ai sensi dell'art. 19 comma 5 della legge 6 dicembre 1991 n° 394.
2. All'interno delle zone di cui al precedente comma 1 si applicano comunque tutte le prescrizioni generali di sicurezza previste nella presente ordinanza, fatte salve eventuali più restrittive prescrizioni già in vigore.

F.to IL COMANDANTE
Capitano di Vascello (CP)
Giuseppe MASTROIANNI